

vaguardia della integrità economico-produttiva delle cooperative e di conseguenza determinando la necessità di provvedere ad un loro rapido riequilibrio finanziario —:

se ritenga di adottare iniziative dirette ad integrare il decreto ministeriale 14 aprile 2003, con la dichiarazione della siccità del 2002 quale evento calamitoso ed il decreto ministeriale 1° settembre 2003, nel senso richiesto dalla regione Puglia, al fine di ricomprensere tra i soggetti danneggiati anche le Cantine sociali;

se ritenga di modificare l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2003, menzionata in premessa, in particolare per quel che prevede il comma 8 dell'articolo 5, ricomprensendo tra le aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre 2003 anche le Cooperative di trasformazione al fine dell'ottenimento di prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale anche per il consolidamento delle rate delle operazioni di credito agrario in scadenza;

se ritenga adottare iniziative, anche di natura normativa, volte a fornire l'interpretazione dell'articolo 5 della legge n. 185 del 1992, che preveda l'esonero parziale dei contributi previdenziali per le aziende danneggiate da eventi calamitosi, ricomprensendovi correttamente anche le Cantine sociali;

se si ritenga di procedere ad una più adeguata ripartizione del Fondo di solidarietà *ex lege* 185 del 1992, a favore della Regione Puglia e, in particolare, della Provincia di Taranto;

se non si ritenga di adottare iniziative normative volte a prorogare la disciplina di cui al decreto-legge n. 138 del 2002, come modificato dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ai commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 13 prevede interventi di sostegno per le imprese danneggiate da calamità naturali nonché finanziamenti agevolati decennali per il pagamento delle rate di ope-

razioni di credito agrario di esercizio, determinandone il necessario rifinanziamento nonché la sua corretta applicabilità alle Cantine sociali;

se non si ritenga di adottare iniziative normative volte alla modifica dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 luglio 2003 n. 192, convertito con legge 24 settembre 2003 n. 268 il quale dispone che « alle imprese che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992 n. 185, possono essere concessi finanziamenti agevolati decennali, con preammortamento triennale, per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e finanziarie inerenti all'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre 2003 », al fine di consentire la sua corretta applicabilità alle Cantine sociali;

se e quali ulteriori iniziative normative, finanziarie e procedurali si ritenga di adottare affinché il settore cooperativo agricolo di trasformazione della Provincia di Taranto possa affrontare e superare senza danni la marcata crisi congiunturale descritta in premessa. (4-09111)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:

CENTO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

con ordinanza dell'11 maggio 2001 il Ministero della salute ha disposto l'avvio di una campagna vaccinale obbligatoria per l'epidemia in Italia della febbre catarrale degli ovini, rivolta, a fini preventivi, a tutti i ruminanti e quindi anche a caprini, bovini e bufalini, utilizzando vaccini attenuati dei sierotipi 2 e 9;

la febbre catarrale degli ovini, cosiddetta *Blue Tongue*, è una malattia infettiva dei ruminanti trasmessa da insetti, l'in-

setto vettore si chiama *Culicoides* ed è simile ad una zanzara di piccole dimensioni che per riprodursi ha bisogno dell'acqua dolce;

gli insetti sono numerosi ed attivi soprattutto in estate, quando le campagne di vaccinazione sono (o dovrebbero essere) giustamente chiuse ed infettano animali sani non vaccinati, senza alcun riguardo per tutti quegli stati dell'animale, ad esempio gravidanza, di fronte ai quali i veterinari giustamente soprassedono alla vaccinazione, i vettori infettano anche animali che solitamente non vengono vaccinati in quanto definiti sentinelle perché di alto pregio genetico;

dal luglio 2003 risulta all'interrogante che sono stati riscontrati centinaia di casi di infezione da virus vaccinale per sieroconversione in più di 60 aziende sentinella;

dal punto di vista commerciale, la circolazione di virus vaccinale ha causato danni derivanti dal blocco delle movimentazioni di animali dalle aziende che ne sono state infettate e dalle conseguenti limitazioni delle movimentazioni dalle aziende circostanti, in un raggio di 20 chilometri;

dal punto di vista genetico, cioè del miglioramento di razze bovine pregiate italiane attraverso la selezione di riproduttori di sempre maggiori tipicità e qualità, la circolazione di virus vaccinale ha impedito, per effetto delle già menzionate restrizioni, l'invio di diversi vitelli, scelti su base nazionale, ai Centri Genetici in cui vengono sottoposti a prove di performance che li abilitano alla fecondazione, naturale ed artificiale;

detti danni provocati dalla circolazione di virus vaccinale, così come i rischi non tutti prevedibili che essa comporterà per il futuro, non figuravano nel bilancio costi-benefici redatto in occasione della scelta di vaccinare anche i bovini, un bilancio che, prima di procedere ad una

terza campagna di vaccinazione, sarebbe prudente rivisitare;

la situazione della zootecnia nelle nostre regioni colpite dalla suddetta malattia e dalle conseguenze della vaccinazione è attualmente drammatica e configura il rischio concreto della chiusura di centinaia di aziende e dell'abbandono di produzioni tipiche di qualità di assoluto valore per il nostro paese —:

se non ritenga necessaria, vista la presenza di virus vaccinale in molte aziende italiane, la sospensione di ogni iniziativa concernente vaccinazioni con vaccino attenuato per contrastare la *Blue Tongue* soprattutto per i bovini, disponendo invece un approfondito monitoraggio sull'intero territorio interessato dalle precedenti campagne vaccinali al fine di accertare l'effettiva situazione nelle nostre aziende zootecniche e predisponendo altresì uno specifico sistema di sorveglianza delle stesse;

se non ritenga necessario adottare le opportune iniziative affinché siano rivisti i provvedimenti, in atto in molte aziende, di restrizione delle movimentazioni degli animali poiché, secondo quanto emerso dalle conclusioni del Simposio dell'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (Taormina, ottobre 2003), per giungere al controllo definitivo della *Blue Tongue* è necessario studiare a fondo l'ecologia, l'ambiente, gli episistemi e sconfiggere, con bonifiche, innanzitutto gli insetti vettori che costituiscono il vero serbatoio virale della malattia. (4-09099)

**Apposizione di una firma
ad una mozione.**

La mozione Violante ed altri n. 1-00294, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 19 novembre 2003, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Pannattoni.